



**COMUNE
DI RIANO**
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it

ORDINANZA N. 48 del 24/12/2020

OGGETTO: Divieto di utilizzo e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

che durante il periodo delle festività di fine anno e Capodanno è ancora diffusa la consuetudine di effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed altri artifici pirotecnici;

che tale attività incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;

che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;

che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi chiusi e in presenza di bambini;

TENUTO CONTO anche che il rumore provocato dallo scoppio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, crea molestia e danno agli animali, in particolare a quelli domestici, quali cani e gatti;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.L.P.S., approvato con R.D. del 18/06/1931, n. 773;

VISTO l'art. 703 del Codice Penale;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Riano;

ORDINA

Con effetto immediato, su tutto il territorio comunale è vietato in modo assoluto l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di ogni genere, per il periodo compreso dalla data odierna fino al 06/01/2021.

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, fatto salvo quanto previsto dall'art. 703 del Codice Penale.

Il Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti a tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica.

f.to **Il Sindaco ERMELINDO VETRANI**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**N. 1028 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal **24/12/2020** fino al **08/01/2021**.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to **ZINNA DOMENICO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data **24/12/2020**